

## **REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI DEL COMUNE NEI SETTORI ECONOMICO, SOCIALE, CULTURALE, SPORTIVO**

### **Art. 1**

#### **Norme generali**

L'Amministrazione Comunale interviene secondo la propria competenza nei settori economico, sociale, culturale o sportivo promuovendo l'organizzazione diretta di manifestazioni, dibattiti, convegni o intervenendo ad analoghe manifestazioni promosse da Associazioni od Enti pubblici.

### **Art. 2**

#### **Condizioni**

L'intervento dell'Amministrazione Comunale in manifestazioni promosse da terzi può avvenire alle condizioni che seguono.

### **Art. 3**

#### **Soggetti promotori**

I soggetti promotori devono essere Enti pubblici o Associazioni che non perseguono scopo di lucro. La natura di associazione deve risultare da un apposito statuto.

### **Art. 4**

#### **Natura dell'intervento**

L'intervento può consistere in un contributo a fondo perduto o in una assunzione specifica di parte delle spese di organizzazione; in ogni caso il fine per il quale l'intervento è richiesto dovrà essere specifico e determinato.

Qualora nelle proposte o progetti presentati da Enti o Associazioni che operano nel settore culturale siano individuate finalità e metodi riconducibili ad interessi e a linee di attività proprie dell'Amministrazione comunale, l'intervento potrà coprire per intero le spese previste per l'organizzazione e l'effettuazione dell'iniziativa, nell'ammontare determinate dalle previsioni sottoposte dal soggetto richiedente a richiesta di contributo, purché la stessa non preveda una qualsiasi altra forma di introito finanziario.

L'intervento del Comune non potrà in alcun caso essere ulteriormente richiesto per eventuali maggiori spese che si verificassero rispetto alla previsione iniziale qualunque ne possa essere la causa o il motivo.

Sono escluse dal contributo da parte del Comune le prestazioni assicurate alle iniziative programmate dall'apporto dei componenti dell'ente o associazione organizzatrice e da tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'iniziativa nonché le spese per uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali l'ente o l'associazione organizzatrice già disponga o che vengano messi a disposizione del Comune o da altri enti.

Il Comune resta comunque estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra enti ed associazioni destinatarie di contributi e terzi per forniture, prestazioni od a qualsiasi altro titolo e non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa lo svolgimento della manifestazione per tutto quanto e prescritto le vigenti norme di legge.

### **Art. 5**

#### **Concessione del contributo**

La concessione del contributo è subordinata all'impegno dell'Ente beneficiario a utilizzarlo per gli scopi per i quali è stato concesso.

Qualora l'Ente richiedente il contributo sia un'Associazione legale rappresentante della stessa dovrà, al momento della richiesta, espressamente dichiarare che l'Associazione non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, così come previsto dall'art. 7 della L. 2.5. 1974 n.195 e dall'art. 4 della L. 18.11.81 n. 659.

La concessione del contributo è subordinata alla sottoscrizione da parte del presidente o legale rappresentante dell'ente o associazione la dichiarazione allegata al presente regolamento.